



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Trasmissione via PEC

Al Presidente del Consiglio regionale  
[consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it](mailto:consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it)

e, p.c. All'Assessore alle Opere pubbliche,  
territorio e ambiente

Al Coordinatore del Dipartimento  
programmazione, risorse idriche e  
territorio

Al Coordinatore del Dipartimento  
legislativo e aiuti di Stato

**OGGETTO: *Question avec réponse écrite* – Riassegnazione di talune concessioni di grandi derivazioni d'acqua a società a totale controllo pubblico e rispetto dei principi dell'affidamento in house.**

Con riferimento all'interrogazione a risposta scritta del Consigliere regionale Stefano AGGRAVI prot. n. 87/25 del 14 marzo 2025, trasmessa a questa Presidenza con nota n° 1806 del 17 marzo 2025, interpellato sull'argomento l'ufficio competente in materia, si rappresenta quanto segue.

**Premessa**

È opportuno ricordare che la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, rientrando nella materia di "*tutela della concorrenza*" appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, come previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Tale principio è stato ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha chiarito come la fase di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sia strettamente connessa alla necessità di garantire il libero accesso al mercato e di evitare distorsioni della concorrenza.

A riguardo della Valle d'Aosta è in corso di approvazione una norma di attuazione dello Statuto speciale ex articolo 48-bis "*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua*", volta ad attribuire la competenza legislativa alla Regione in materia di modalità e procedure di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di derivazione d'acqua da esercitarsi nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, primo comma, lettera m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico, 3, primo comma, lettera d) disciplina dell'utilizzazione

**Cabinet**

Ufficio di Gabinetto

11100 Aoste  
1, Place Deffeyes  
téléphone +39 0165 273901 – 3763 – 3764  
télécopie +39 0165 273303

11100 Aosta  
Piazza Deffeyes, 1  
telefono +39 0165 273901 – 3763 – 3764  
telefax +39 0165 273303

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

[gabinetto\\_presidenza@regione.vda.it](mailto:gabinetto_presidenza@regione.vda.it)  
[gabinetto\\_presidenza@pec.regione.vda.it](mailto:gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it)

C.F. 80002270074

C.F. 80006880076 (*Funzioni prefettizie*)

delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Per quanto attiene le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, oggetto dell'interrogazione in esame, la legge regionale che disciplinerà le modalità e le procedure di assegnazione dovrà anche porsi in coerenza con quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), salvo quanto previsto dal decreto recante la norma di attuazione, come espressamente stabilito dall'articolo 3, comma 1.

Quanto sopra rappresenta per il legislatore valdostano il quadro normativo di riferimento sia in termini di limiti da rispettare sia in termini di spazi normativi da sfruttare, assicurando al contempo la coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento statale e dell'Unione Europea.

\*\*\*

Con riferimento ai quesiti posti, si espone quanto segue.

### **Quesito 1**

**Che cosa si intenda per “preminenti interessi generali connessi alla produzione dell'energia nel territorio regionale”.**

Rinviando alle valutazioni di natura tecnica del Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, è verosimile che l'espressione “preminenti interessi generali connessi alla produzione di energia nel territorio regionale” si riferisca a una serie di obiettivi e necessità che una Regione considera di primaria importanza nel contesto della produzione energetica.

In ambito giurisprudenziale, il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4766 del 2024, con la quale si è pronunciato sull'appello proposto contro una pronuncia del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso di una Società contro il diniego di autorizzazione unica da parte della Regione per la realizzazione di un impianto eolico, ha sottolineato la necessità di un bilanciamento tra la tutela del paesaggio e lo sviluppo delle energie rinnovabili, riconoscendo che la produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta un interesse pubblico prevalente.

Analogamente, il TAR Puglia, nella sentenza n. 684 del 2023, con cui ha pronunciato l'annullamento della deliberazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, facendo propria la valutazione negativa del Ministero della Cultura, determinava la conclusione negativa del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico di potenza pari a 50,4 MW, ha evidenziato che, in assenza di vincoli ostativi specifici, la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili assume un interesse superiore, promuovendo la transizione verso un'economia sostenibile.

Da una ricerca, senza pretesa di esaustività, è emerso che tra le normative che in qualche modo afferiscono ai *preminenti interessi generali* connessi alla produzione di energia nel territorio regionale possono citarsi:

- **Costituzione Italiana (art. 43):** Stabilisce che, per motivi di utilità generale, lo Stato o

enti pubblici possono riservarsi la gestione di imprese di interesse collettivo, inclusa la produzione di energia.

- **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 29):** Mantiene allo Stato il compito di definire la politica energetica nazionale e di fornire linee guida per la programmazione regionale, garantendo il coordinamento tra sviluppo economico e tutela ambientale.
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 9:** Favorisce la liberalizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando l'autoproduzione e l'integrazione con il sistema nazionale, per promuovere la sicurezza energetica e la sostenibilità.
- **Decreto-Legge 5 dicembre 2022, n. 187:** Questo decreto introduce misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, tra cui il settore degli idrocarburi. In particolare, impone alle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture strategiche di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità operativa, evitando comportamenti che possano compromettere l'interesse nazionale.
- **Regime di aiuti di Stato per le energie rinnovabili (approvato il 4 giugno 2024):** La Commissione Europea ha approvato un regime italiano volto a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di installare 4.590 MW di nuova capacità. Questo regime supporta tecnologie innovative e contribuisce agli obiettivi del Green Deal europeo, promuovendo la transizione verso un sistema energetico sostenibile.
- **Disciplina del Capacity Market (Decreto Ministeriale n. 180 del 9 maggio 2024):** Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la disciplina per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica. Questo sistema mira a garantire l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale, stabilendo criteri per l'assegnazione di capacità produttiva fino al 2028, assicurando la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento energetico.
- **Raccomandazioni UE su autorizzazioni e aste per le energie rinnovabili (21 maggio 2024):** La Commissione Europea ha pubblicato raccomandazioni per semplificare le procedure di autorizzazione dei progetti legati alle energie rinnovabili e per migliorare le aste relative a tali progetti. Queste raccomandazioni mirano a velocizzare la transizione energetica, garantendo al contempo benefici per le comunità locali e promuovendo la partecipazione dei cittadini.

Questi interessi possono variare a seconda delle specifiche caratteristiche e priorità di ciascuna regione, ma, ad esempio, potrebbero includere:

- **Sicurezza energetica:** al fine di garantire un approvvigionamento energetico stabile e affidabile per la regione, riducendo la dipendenza da fonti esterne.
- **Sostenibilità ambientale:** al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (come solare, eolica, idroelettrica e biomasse) per ridurre le emissioni di gas serra e l'impatto ambientale; proteggere il paesaggio e la biodiversità durante la realizzazione e l'esercizio degli impianti energetici.
- **Sviluppo economico:** al fine di stimolare la crescita economica attraverso la creazione di posti di lavoro nel settore energetico e l'attrazione di investimenti; favorire

l'innovazione tecnologica e la competitività delle imprese locali nel settore dell'energia.

- **Equità sociale:** al fine di garantire l'accesso all'energia a prezzi accessibili per tutti i cittadini, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione; distribuire equamente i benefici e gli oneri legati alla produzione energetica tra le diverse comunità locali.
- **Pianificazione territoriale:** al fine di integrare la produzione energetica con la pianificazione territoriale, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e delle esigenze delle comunità locali.
- **Partecipazione dei cittadini:** al fine di promuovere l'ascolto delle comunità residenti nei territori interessati dagli impianti energetici.

In sintesi i “*preminenti interessi generali*” dovrebbero quindi rappresentare un bilanciamento tra le diverse esigenze della regione, con l'obiettivo di garantire una produzione energetica sostenibile, sicura, economicamente vantaggiosa e socialmente equa, in altre parole ottimizzare l'utilizzo del territorio per la produzione energetica minimizzando l'impatto ambientale e sociale.

\*\*\*

### **Quesito 2**

**Se sia possibile prevedere, nell'ambito dell'attuale quadro normativo nazionale e/o comunitario, la “riassegnazione” di talune concessioni di grande derivazione a società a totale controllo pubblico nel rispetto dei principi dell'affidamento in house per cui una parte della relativa energia prodotta, fatta salva quella volta al soddisfacimento dei consumi delle controparti socie, possa poi essere immessa sul mercato elettrico ovvero fornita gratuitamente a utenti terzi (al di fuori dalle previsioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 3).**

A riguardo si richiama quanto precisato in premessa e cioè che le soluzioni normative che potranno essere approvate dal legislatore regionale dovrebbero trovare un limite o uno spazio da sfruttare nel solco tracciato dalla norma di attuazione e in coerenza con l'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, di tal che previsioni normative assunte al di fuori di tale perimetro potrebbero rivelarsi critiche sotto il profilo costituzionale.

\*\*\*

### **Quesito 3**

**Se sia possibile prevedere, nell'ambito dell'attuale quadro normativo nazionale e/o comunitario, la “riassegnazione” di talune concessioni di grande derivazione a società a totale controllo pubblico non riconducibili al c.d. *affidamento in house*.**



Non risulta al momento che tale ipotesi sia contemplata dall'ordinamento vigente. Vi sono stati dei tentativi a livello parlamentare per approvare disposizioni che avrebbero consentito alle Regioni e alle Province autonome titolari di grandi derivazioni di "riassegnare" direttamente al concessionario scaduto o uscente le concessioni idroelettriche, come ad esempio nel d.l. 30 dicembre 2023, n. 251 (c.d. Decreto milleproroghe), successivamente convertito in L. 23 febbraio 2024, n. 18, nel corso della quale era stato proposto un emendamento per la proroga delle gare per l'affidamento delle concessioni idroelettriche, poi però non approvato dalla Commissione "Affari, Costituzione e Bilancio" anche in conseguenza della questione di fiducia apposta dal Governo che ha determinato lo "stralcio" di tutte le proposte.

Distinti saluti.

**IL PRESIDENTE**

**Renzo TESTOLIN**

*(documento firmato digitalmente)*



RENZO TESTOLIN  
06.04.2025  
20:06:46  
GMT+02:00

LA/RA